



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 28 aprile 2017  
Prot. n. 071/17/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Decreto fiscale – D.L. 24 aprile 2017 n. 50.

Rendiamo noto che, sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile u.s., è stato pubblicato il c.d. “decreto fiscale” (D.L. n. 50/2017), entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione (in allegato).

Con riserva di approfondire con successiva circolare i contenuti del provvedimento, anche in ragione del successivo iter di conversione in legge, di seguito segnaliamo sinteticamente alcuni dei principali aspetti oggetto dell'intervento normativo in parola.

❖ Misure sul trasporto pubblico locale – art. 27

La dotazione del Fondo di cui all'art. 16-bis, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, viene rideterminata, per l'anno in corso, in 4.789.506.000 euro e, a decorrere dal 2018, in 4.932.554.000 euro, “anche al fine di sterilizzare i conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del DPCM 26 luglio 2013 con riferimento agli anni 2013 e successivi”, decreto, quest'ultimo, che non troverà applicazione a decorrere dal 2017. In tal modo, dunque, la dotazione del Fondo viene “sganciata” dal sistema di conguaglio relativo alle accise sul gasolio.

Inoltre, a decorrere dal 2018, il riparto del suddetto Fondo è effettuato entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del MIT, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa nei 30 giorni, provvederà il Consiglio dei Ministri con deliberazione motivata ex art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 281/1997 e s.m.i.

Il D.L. in oggetto detta, altresì, i criteri in base ai quali effettuare detto riparto, per la cui disamina si rimanda al testo del provvedimento stesso.

Nelle more dell'emanazione del succitato decreto di riparto viene previsto (comma 4 dell'art. 27) che, entro il 15 gennaio di ciascun anno, si provvederà, sempre con decreto del MIT di concerto con il MEF, ad un'anticipazione dell'80% dello stanziamento del Fondo. Tale anticipazione sarà effettuata in base alle percentuali attribuite a ciascuna regione nell'anno precedente. Infine, le somme anticipate saranno soggette ad integrazione, saldo o compensazione con gli anni successivi. La relativa erogazione alle Regioni a statuto ordinario sarà disposta con cadenza mensile.

Al comma 6 dell'art. 27 è, altresì, previsto che, ai fini del riparto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 50/2017, sempre con decreto del MIT, di concerto con il MEF e previa intesa in Conferenza Unificata Stato-Regioni, saranno definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario dovranno determinare i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



Il comma 8 dell'articolo 27 precisa, infine, il tempo massimo sino al quale conserverà efficacia il DPCM 11 marzo 2013.

Relativamente al rinnovo del materiale rotabile, viene prevista la possibilità per le imprese di trasporto pubblico regionale e locale di ricorrere anche alla locazione per quanto riguarda il trasporto ferroviario ed alla locazione senza conducente per i veicoli di anzianità massima di dodici anni adibiti al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno.

Sempre sul tema, si prevede che le aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale possono *“accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale, ferma restando la destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi”*.

❖ *Interventi per il trasporto ferroviario – art. 47*

Vengono, tra l'altro, previsti interventi diretti a favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale.

Inoltre, con uno o più decreti del MIT, assunti di concerto con il MF, si potranno individuare ulteriori finanziamenti statali da destinare alle linee ferroviarie regionali che, tenuto conto delle esigenze di mobilità dei viaggiatori e delle merci e di ampliamento della connettività ferroviaria anche verso i sistemi portuali ed aeroportuali, risultino rilevanti per la rete ferroviaria nazionale.

Viene, altresì, prevista la possibilità, mediante accordo tra le Regioni, i gestori delle linee regionali ed il gestore della rete nazionale, di realizzare interventi ulteriori e diversi rispetto a quelli suddetti.

Viene, infine, autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016 da trasferirsi a Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. e da utilizzarsi, nell'ambito del piano di risanamento della società e nel rispetto della normativa comunitaria, per la copertura delle passività, anche pregresse, e delle esigenze finanziarie del comparto infrastruttura.

❖ *Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale – art. 48*

Il decreto interviene, *in primis*, in ordine ai bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, precisando che gli stessi sono determinati dalle Regioni e dalle Province autonome, sentite le città metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni capoluogo di Provincia, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico, sulla base *“di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento”*. Tale definizione rileverà anche ai fini della pianificazione e del finanziamento degli interventi di mobilità urbana sostenibile.

Viene, altresì, precisato che detti bacini comprendono un'utenza minima di 350.000 abitanti, ovvero inferiore solo se coincidenti con il territorio di enti di area vasta o di città metropolitane.



Ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi in parola, gli enti affidanti articoleranno detti bacini in più lotti tenuto conto delle caratteristiche della domanda e salvo eccezioni, per come disciplinate con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti, motivate da economie di scala proprie di ciascuna modalità di trasporto e da altre ragioni di efficienza economica, nonché delle specificità territoriali dell'area interessata. Relativamente ai servizi ferroviari, inoltre, sempre l'ART potrà prevedere eccezioni relative anche a lotti comprendenti territori appartenenti a più Regioni, previa intesa tra le Regioni interessate.

Al comma 5 del medesimo art. 48 viene, altresì, precisato che, nelle more della definizione dei bacini di mobilità e dei relativi enti di governo, gli enti locali devono comunque procedere al nuovo affidamento nel rispetto della vigente normativa, dei servizi di trasporto pubblico per i quali il termine ordinario dell'affidamento è scaduto alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, ovvero scadrà tra la predetta data e fino all'adozione dei provvedimenti di pianificazione e istituzione dei citati enti di governo.

Ai commi 6 e 7 il decreto introduce modificazioni alla disciplina relativa alle funzioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Il provvedimento interviene, poi, in materia di contrasto all'evasione tariffaria. Sul punto, il decreto, per un verso, rinvia alla legislazione regionale la determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria a carico di cittadini ed utenti sprovvisti del titolo di viaggio, fissando in maniera residuale un tetto al valore dell'ammenda sino a sessanta volte il valore del biglietto ordinario e per una somma comunque non superiore ai 200,00 euro e, dall'altro, attribuisce la facoltà ai gestori dei servizi di trasporto di avvalersi per le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni anche di soggetti esterni, appositamente abilitati dall'impresa di trasporto pubblico che rimarrà responsabile del corretto svolgimento dell'attività di verifica.

Viene, inoltre, prevista la possibilità per il Ministero dell'interno di mettere a disposizione agenti ed ufficiali con qualifica di polizia giudiziaria secondo un programma di supporto agli agenti accertatori impiegati direttamente dalle suddette imprese di trasporto.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti contravventori che si rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori sarà, infine, possibile utilizzare, quali mezzi di prova, le rilevazioni dei sistemi di video-sorveglianza installati a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata. Il tutto sempre nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

#### ❖ APE – art. 53

In materia di anticipazione pensionistica, viene precisato che le attività di cui agli allegati C ed E alla legge n. 232/2016 (tra cui compaiono i conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante) si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennità di cui al comma 181 della legge medesima (ossia all'indennità ex comma 179) - ovvero antecedenti il pensionamento -, le medesime attività non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività medesime



lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

❖ Documento Unico di Regolarità Contributiva – art. 54

Il documento di regolarità contributiva, in presenza della regolarità di tutti gli altri requisiti richiesti, si potrà ottenere dal momento in cui viene presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle prevista dal D.L. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016.

In caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento anche di una sola delle rate con cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, tutti i DURC rilasciati in attuazione della previsione in parola verranno annullati dagli Enti preposti alla verifica.

❖ Premi di produttività – art. 55

Il decreto interviene, infine, in ordine agli incentivi in tema di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, sostituendo il comma 189 dell'art. 1 della legge n. 208/2015. In particolare, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in attuazione del comma 188 dell'art. 1 della citata legge, viene prevista la riduzione di 20 punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro su una quota delle erogazioni non superiore ad 800,00 euro. Sulla stessa quota non sarà dovuta alcuna contribuzione a carico dei singoli lavoratori interessati. Viene, altresì, parimenti ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.

Tale regime trova applicazione relativamente ai premi ed alle somme erogate in esecuzione di accordi sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. in oggetto (24 aprile 2017). Per i contratti ed accordi sottoscritti anteriormente continuano, di contro, ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.